



CLUB ALPINO ITALIANO - GRUPPO REGIONALE LAZIO

REGOLAMENTO COMMISSIONI REGIONALI

Approvato ARD CAI Lazio 18/6/2005, modificato CDR 17/3/2018, approvato ARD 14/4/2018, proposta CDR in ARD 16/11/2024 e approvato in Assemblea.

PREMESSA: QUADRO NORMATIVO

Il Regolamento Regionale deve rispettare la normativa CAI nazionale e regionale superiore. La normativa di riferimento attualmente è la seguente.

Statuto CAI

art. 35 – cariche sociali: 1. *Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. 2. Possono essere candidati solo i soci maggiorenni, ordinari e familiari, con almeno 2 anni di iscrizione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di 3 anni; sono rieleggibili una prima volta e possono esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione...*

Art. 37 – Ordinamento delle Strutture Territoriali: 1. *L'ordinamento del Club Alpino Italiano prevale sugli ordinamenti delle strutture territoriali; le norme di questi ultimi –quando incompatibili con il primo– perdono immediatamente efficacia e le strutture territoriali adeguano il proprio ordinamento entro il termine perentorio di 1 anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC. 2. L'ordinamento delle strutture territoriali, anche nelle sue modifiche, non ha efficacia se non dopo approvazione da parte del CC.*

Regolamento Generale CAI

Art. 32 – Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO): 1. *Gli OTCO sono composti da un massimo di 7 componenti, fatta eccezione per la Commissione Nazionale Alpinismo e Sci alpinismo composta da un massimo di 9 componenti,...* 3. *Gli OTCO coordinano l'attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello territoriale, fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale scelte operative omogenee.*

Art. 61 – Organi Tecnici regionali o provinciali Consultivi: 1. *Gli organi tecnici regionali consultivi sono composti da un massimo di 5 componenti. Essi sono scelti e nominati dal CDR. 2. I componenti degli organi consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDR e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato.*

Art. 62 – Organi Tecnici interregionali, regionali o provinciali Operativi (OTTO) 1. *Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale. 2. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative. 3. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTTO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTCO omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza.*

Art. 70 – cariche sociali e incarichi: 1. *La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza. 2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di*

esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano. Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale. 3. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione di qualsiasi tipo di compenso al socio... durante lo svolgimento del mandato...

Art. 71 – Condizioni per l'eleggibilità

Art. 72 – Incompatibilità tra cariche sociali: 1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale (tranne nei casi previsti al comma 2)

Art. 78 – Ordinamento delle strutture territoriali: 1. L'ordinamento delle strutture territoriali deve essere conforme alle direttive generali adottate dal CC. 2. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal CDR per l'ordinamento del GR o dal Consiglio Direttivo sezionale per l'ordinamento della Sezione con propria delibera, da portare rispettivamente ad approvazione della ARD o dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Regolamento Nazionale Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) e Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO)

Articolo 16 1. Gli OTTO operano nell'ambito dei GR alle dipendenze del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici e dai quali possono ricevere fondi necessari per la loro attività. 2. I CDR svolgono le funzioni di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati raggiunti dagli OTTO e provvedono a dotarli delle spese di funzionamento e, d'intesa con il relativo OTCO, assegnano eventuali contributi per l'attività. 3. I componenti degli OTTO vengono scelti per le competenze specifiche, la disponibilità e le capacità dimostrate, cercando di favorire l'equilibrio di genere; nel caso di OTTO dotati di figure titolate, i componenti devono essere in possesso di Titolo, eccezion fatta per il Comitato Scientifico e la Tutela Ambiente Montano (che possono avere anche competenze extra CAI, ndr). 4. Il numero, la modalità di scelta e di elezione dei componenti dell'OTTO, vengono decise dal GR o dai GR nel caso di OTTO Interregionali.

Articolo 17 1. Ciascun OTTO sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale, con il preventivo di spesa, all'OTCO dandone contestuale comunicazione al GR. 2. Ciascun OTCO, valutato il programma, anche alla luce degli indirizzi generali approvati dal CC, ne autorizza l'esecuzione con eventuali modifiche, informandone il GR.

Articolo 18 1. Gli OTTO non possono assumere autonome iniziative che coinvolgano il Sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale. 2. Ogni eventuale richiesta di cui al comma 1 va autorizzata dal CDR. 3. Nei casi di urgenza provvede il Presidente del GR, che sottopone la delibera al CDR per la ratifica nella prima seduta utile successiva.

Statuto CAI Lazio

Art. 12 Organi Tecnici Regionali: L'ARD, su proposta del CDR, può costituire propri Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO), privi di distinta soggettività, che erogano consulenze tecniche al CDR stesso ed alle Sezioni in base alla propria competenza specialistica, eseguono attività ad esse commissionate dal CDR stesso o dal PR, operano in base al regolamento nazionale e regionale, stabilito dal CDR e approvato dall'ARD, oltre che nell'ambito delle deleghe specifiche rilasciate dal CDR stesso o dal PR e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli omologhi Organi Tecnici Centrali. Il CDR può istituire Gruppi di Lavoro per lo studio di particolari problemi o per operare particolari azioni, ne definisce la durata non superiore a tre anni e gli obiettivi; ne controlla il raggiungimento degli obiettivi definiti. Gli OTTO tengono la contabilità di tutte le spese ed incassi, tale contabilità è soggetta a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e contribuisce a formare il bilancio del GR. Qualsiasi finanziamento o incasso non proveniente da organi del CAI deve essere preventivamente approvato dal CDR o dal PR, che ne riferisce al CDR nella prima riunione utile.

Tenendo conto del quadro normativo in premessa, si emana il presente

REGOLAMENTO COMMISSIONI REGIONALI CAI LAZIO

Articolo 1 - Commissioni

Il presente Regolamento disciplina le Commissioni Regionali del CAI Lazio.

Attualmente le Commissioni Regionali sono:

- Commissione Regionale Alpinismo Giovanile (CRAG) CAI Lazio,
- Commissione Regionale Escursionismo (CRE) CAI Lazio,
- Commissione Regionale Medica (CRM) CAI Lazio,
- Commissione Regionale/ Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (CRSC/SOSeC) CAI Lazio,
- Commissione Regionale Speleo e Torrentismo (CRST) CAI Lazio,
- Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano (CRTAM) CAI Lazio.

Sono costituite inoltre a livello interregionale, con apposito Regolamento interregionale:

- Commissione Interregionale Scuole Alpinismo Scialpinismo Arrampicata (CISASA CMI),
- Commissione Interregionale Rifugi ed Opere Alpine (CIROA) del CMI.

L'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) può istituire altre Commissioni su proposta del Comitato Direttivo Regionale (CDR).

Articolo 2 - Composizione e durata

Ogni Commissione è composta da un minimo di 3 ed un massimo 7 componenti.

I componenti sono scelti per la loro disponibilità e competenza; nel caso di Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) con titolati (accompagnatori AG/E, istruttori A/AL/SA/SFE/S/T, operatori TAM) devono essere titolati e/o qualificati CAI, nel caso della TAM possono anche avere competenze e qualifiche in materia esterne al CAI, nel caso della CRM devono essere esperti di medicina di montagna e/o operatori sanitari (medici, infermieri, CNSAS).

I componenti vengono eletti dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) sulla base delle candidature, che possono pervenire dalle Sezioni, dal Congresso dei titolati (accompagnatori, istruttori, operatori), dall'OTTO, con apposito CV che riporti dati personali, competenze, cariche e qualifiche. I Congressi dei titolati vanno fatti entro marzo.

Nel corso della prima riunione i componenti eleggono Presidente, Vicepresidente, Segretario (se al di fuori dei componenti senza diritto di voto), che vengono ratificati dal CDR.

I componenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio; alla scadenza del mandato rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi componenti.

“In via eccezionale, il Presidente può essere rieletto una seconda volta, anche se ha effettuato un precedente mandato consecutivo come componente”.

Articolo 3 - Scopi e compiti

Ogni Commissione opera nel proprio ambito di competenza, secondo le direttive di CDR e OTCO, al fine di:

- promuovere la conoscenza, la tutela e la frequentazione sicura delle montagne,
- organizzare, direttamente o tramite la Scuola Regionale se esistente, la formazione e l'aggiornamento dei titolati (accompagnatori, istruttori, operatori) della propria disciplina,
- organizzare, promuovere ed aderire ad incontri, convegni, raduni ed altre attività regionali nel proprio ambito,
- conoscere e stimolare le attività a livello sezionale,
- collaborare con le Sezioni e le altre Commissioni del CAI Lazio,
- stabilire rapporti con soggetti esterni al CAI, previa autorizzazione del Presidente Regionale (PR) o CDR CAI Lazio.

Articolo 4 - Funzionamento, attività e contabilità

Le Commissioni dipendono politicamente dal CAI Lazio e tecnicamente dal corrispettivo OTCO ove presente. Operano nell'ambito del CAI Lazio e seguono le direttive del CDR e OTCO corrispondente. Il CDR può dare incarico ad un suo componente di delegato per le Commissioni.

Ogni Commissione provvede a fare un programma annuale delle attività previste, che va inviato a CDR, OTCO, Sezioni, accompagnatori/istruttori/operatori della regione.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario di ogni Commissione costituiscono il Comitato esecutivo e possono operare per questioni urgenti, riferendo poi all'OTTO.

Il CAI Lazio provvede ad un contributo per il funzionamento; gli OTCO tramite il CAI centrale possono dare contributi per attività, formazione e aggiornamenti. La contabilità delle Commissioni fa parte del Bilancio del CAI Lazio. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate secondo i fondi disponibili.

Programma annuale, relazione attività svolta, consuntivo contabilità, devono essere inviati a PR/CDR entro gennaio, mentre all'OTCO secondo le scadenze nazionali previste.

Articolo 5 - Riunioni

Ogni Commissione si riunisce almeno 2 volte l'anno, con convocazione scritta del Presidente almeno una settimana prima, indicando data, orario, luogo e gli argomenti da discutere. In casi particolari (come la prima riunione di insediamento o in caso di mancata convocazione o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti) può essere convocata dal Presidente Regionale CAI Lazio o dal delegato del CDR per le Commissioni.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente e/o Vicepresidente; possono svolgersi telematicamente. Il componente che non interviene senza giustificato motivo per 3 volte consecutive può essere sostituito, così come in caso di dimissioni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Di ciascuna riunione deve essere redatto un verbale, approvato dai componenti, che deve essere inviato ai componenti, al PR/CDR, al corrispondente OTCO.

Articolo 6 - Norme finali

L'interpretazione del presente Regolamento va fatta tenendo conto della normativa CAI nazionale e regionale in materia. Per quanto non specificato nel presente Regolamento vale la normativa CAI nazionale (Statuto, Regolamento Generale, Regolamento Nazionale Organi Tecnici) e regionale (Statuto CAI Lazio).

Il presente Regolamento può essere modificato dal CDR e deve poi essere approvato dalla ARD.